

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 dicembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 10.

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici). (16R00418). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1). (16R00419). Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2016, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)". (16R00383) Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2016, n. 12.

Debito fuori bilancio. (16R00338). Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. (16R00339). Pag. 23


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2016, n. 0136/Pres.

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016). (16R00433) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2016, n. 0137/Pres.

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni. (16R00434). Pag. 26



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modifiche all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20. (16R00444)

Pag. 31

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39.

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994. (16R00367)

Pag. 33

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40.

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016. (16R00368)

Pag. 34

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41.

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015. (16R00369)

Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2016, n. 42/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi). (16R00401)

Pag. 38



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 10.

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, n. 64

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

«2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è aggiornato, se necessario, con periodicità quinquennale.».

2. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «nei comprensori alpini di caccia» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio regionale».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'art. 11 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Comprensorio alpino di caccia

1. Ai fini faunistico-venatori, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è costituito in un unico comprensorio alpino di caccia, alla cui gestione amministrativa provvede il Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 15.».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 14

1. Alla lettera n) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio permanente degli enti locali».

2. Alla lettera o) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «un rappresentante designato dalle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta».

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 15

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato;».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato;».

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, è inserita la seguente:

«e-bis) un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonché dei conduttori di cani da traccia, eletto dagli stessi.».

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «dalle Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio permanente degli enti locali».

5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, come modificata dal comma 4, è aggiunta la seguente:

«h-bis) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato.».

6. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.».

7. Al comma 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali» sono sostituite dalle seguenti: «entro i limiti di importo fissati dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi».

8. La lettera a) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«a) provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia di cui all'art. 33;».



9. La lettera *b)* del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«*b)* regolamentare l'attività delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei relativi rappresentanti;».

10. La lettera *e)* del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«*e)* distribuire i cacciatori nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettere *e)* e *g)*;».

11. Dopo la lettera *f)* del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, sono inserite le seguenti:

«*f-bis)* curare l'organizzazione e il coordinamento del prelievo venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare ai capi abbattuti, ove previsti;

f-ter) promuovere l'organizzazione di mostre trofeistiche, di manifestazioni legate alla pratica venatoria, di eventi formativi e divulgativi;

f-quater) vigilare sul buon funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e sul rispetto dei regolamenti;».

12. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«7. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato regionale per la gestione venatoria può avvalersi, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione dei soggetti o degli enti di cui all'art. 12, comma 2.».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 15-bis

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

Entrate e patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria

1. Le entrate e il patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria sono costituiti:

a) dai proventi di cui all'art. 39, comma 6, lettera *b)*;

b) dalle quote di partecipazione di cui al comma 2;

c) da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;

d) da eventuali contributi di associazioni, enti pubblici e privati, società e imprese;

e) da eventuali ulteriori entrate, correlate alle attività di cui all'art. 15, comma 6, lettera *f-ter)*;

f) dai beni immobili e mobili di proprietà del Comitato stesso.

2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo è stabilito dal Comitato stesso, sulla base del bilancio preventivo. L'importo è determinato in misura proporzionale alla tipologia e al numero dei capi assegnati e, con riferimento alla circoscrizione venatoria di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densità venatoria e all'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, tenuto conto dei criteri, delle modalità e dei limiti minimi e massimi fissati con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 17

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'art. 15, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito del comprensorio alpino di caccia, in relazione alle caratteristiche ambientali, naturali, faunistiche e sociali».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le circoscrizioni venatorie, quali unità territoriali sub-comprensoriali, rappresentano le unità di riferimento per la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale e per l'attuazione delle attività di gestione faunistico-venatoria. Per una migliore gestione delle singole specie, possono essere individuati, all'interno delle circoscrizioni venatorie, ulteriori settori sub-circoscrizionali.».

3. Dopo il comma *1-bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«*1-ter.* Il territorio di competenza delle circoscrizioni venatorie può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, qualora intervengano modificazioni territoriali nell'ambito delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'art. 8 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).».

4. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto del limite numerico massimo di cui al comma 2, i cacciatori sono assegnati dal Comitato regionale per la gestione venatoria alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza, in qualità di cacciatori di diritto; a richiesta, essi possono essere assegnati ad altra sezione comunale cacciatori, in qualità di cacciatori ospiti. In ogni caso, le assegnazioni sono effettuate in base ai posti disponibili in ogni circoscrizione venatoria, secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettere *e)* e *g)*. Dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, i cacciatori ospiti acquisiscono la condizione di cacciatori di diritto.».



5. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il numero dei cacciatori di diritto non raggiunga il limite numerico minimo di cui al comma 2, possono costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni contermini e appartenenti alla medesima circoscrizione venatoria.».

6. Dopo la lettera *b)* del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) partecipare alle attività di gestione faunistico-venatoria e di protezione e incremento del patrimonio faunistico regionale.».

7. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 64/1994, dopo le parole: «Il funzionamento» sono inserite le seguenti: «delle circoscrizioni venatorie e».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 24

1. L'art. 24 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Detenzione e allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale

1. La detenzione e l'allevamento di esemplari di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. I criteri e le modalità di detenzione e allevamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

4. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e obblighi derivanti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di igiene e sanità degli allevamenti e di detenzione di animali selvatici.».

Art. 8.

Modificazione all'articolo 29

1. L'ultimo periodo della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 64/1994, è sostituito dal seguente: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e, nel caso di caccia al cinghiale, non più di cinque cartucce».

Art. 9.

Modificazione all'articolo 31

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare il legame cacciatore-territorio, per gli ungulati cacciabili soggetti ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono assegnati ai cacciatori appartenenti alla stessa e sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore gestionale sub-circoscrizionale di riferimento. Il prelievo della specie cinghiale, in forme diverse dalla braccata, è esercitato nell'ambito della circoscrizione di appartenenza. Il prelievo delle altre specie cacciabili è esercitato nell'ambito dell'intero comprensorio alpino di caccia.».

Art. 10.

Modificazioni all'articolo 33

1. Alla rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, dopo le parole: «Tesserino regionale» sono inserite le seguenti: «e permessi giornalieri di caccia».

2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «Carnet de chasse, predisposto e rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «Carnet de chasse o del permesso giornaliero di caccia, predisposti e rilasciati».

3. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui all'art. 15-*bis*, comma 2;».

4. Dopo il comma 7-*bis* dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Il numero massimo annuale e le modalità di rilascio e di utilizzo dei permessi giornalieri di caccia sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per la gestione venatoria. In ogni caso, il permesso giornaliero di caccia non può essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni di cui all'art. 33-*ter*.».

5. Dopo il comma 7-*ter* dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994, introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e modalità per il rilascio del tesserino venatorio.».



Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 33-ter

1. L'art. 33-ter della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-ter.

Divieto di rilascio del tesserino regionale

1. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale a chi abbia riportato condanna definitiva per le violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/1992:

a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto e l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di tre stagioni venatorie consecutive;

b) per tre stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto o l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di due stagioni venatorie consecutive;

c) per due stagioni venatorie consecutive, per le violazioni in cui è prevista la sola ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria.

2. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone, inoltre, il divieto di rilascio del tesserino regionale:

a) per due stagioni venatorie consecutive, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettere f), h) e l), della legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma 1, lettere e), i), i-bis), m), s-ter) e s-sexies); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria;

b) per una stagione venatoria, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera g), della legge n. 157/1992, e di cui all'art. 46, comma 1, lettere c), d), i-ter), i-quater), o), p), q) e s); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di quaranta giorni consecutivi.

3. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale decorrono dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui sono stati definiti i relativi procedimenti penali o amministrativi, decurtati degli eventuali periodi di sospensione del medesimo tesserino regionale, determinati a seguito della sospensione del porto d'armi per uso caccia per la violazione commessa. Nel caso in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni per le quali il presente articolo prevede il divieto di rilascio del tesserino regionale, si applica il periodo di divieto di durata maggiore.

4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale, qualora siano inferiori ad un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.».

Art. 12.

Modificazioni all'articolo 39

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «il cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il quindici per cento».

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «l'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento, quale concorso».

3. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «il dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento».

4. La lettera d) del comma 6 dell'art. 39 della legge regionale n. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

«d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli, secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture; tale contributo è erogato ai proprietari o ai conduttori dei fondi, secondo le modalità di cui all'art. 41.».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 40

1. L'art. 40 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

Danni da fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti risarcibili, è utilizzato il fondo regionale costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lettera c).

2. Sono risarcibili i danni alle produzioni e ai terreni agricoli, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee e arboree, al patrimonio ittico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, entro i limiti di disponibilità del fondo di cui al comma 1. L'ammontare onnicomprensivo del risarcimento dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Il risarcimento di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.

3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.



4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei risarcimenti di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 41

1. L'art. 41 della legge regionale n. 64/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 41.

Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica

1. Per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, è concesso un contributo, a valere sulle risorse del fondo regionale costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lettera d). Il contributo può essere concesso anche al fine di prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

2. In particolare, il contributo di cui al presente articolo può essere concesso ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento o ai conduttori dei fondi che:

a) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei produttori durante le operazioni colturali;

b) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina;

c) adottano misure di prevenzione ecologica per la difesa delle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

3. Per misure di prevenzione ecologica ai sensi del comma 2, lettera c), si intendono le strutture o azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche, senza prevedere la cattura o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 e non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per le medesime finalità e per i medesimi costi ammissibili.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.».

Art. 15.

Modificazioni all'articolo 46

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «nelle giornate non prescelte o» sono sostituite dalle seguenti: «per più di tre giorni a settimana o nelle giornate».

2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, sono inserite le seguenti:

«i-bis) abbattimento di specie cacciabile non contemplata dal proprio tesserino regionale: da euro 320 a euro 1.920;

i-ter) abbattimento di specie cacciabile contemplata dal proprio tesserino regionale, senza avere titolo per il prelievo: da euro 250 a euro 1.500;

i-quater) abbattimento di specie cacciabile in un settore diverso da quello di assegnazione: da euro 150 a euro 900;».

3. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «in battuta, come disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «collettiva, come disciplinata».

4. Alla lettera q) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, le parole: «o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte» sono soppresse.

5. Dopo la lettera s-bis) del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 64/1994, sono aggiunte le seguenti:

«s-ter) omessa registrazione sul tesserino regionale del capo abbattuto e contestuale mancata applicazione allo stesso o applicazione in maniera non inamovibile del sigillo di prelievo, ove previsto: da euro 320 a euro 1.920;

s-quater) omessa annotazione sul tesserino regionale dell'inizio dell'attività venatoria nei giorni in cui è consentito l'esercizio della caccia: da euro 320 a euro 1.920;

s-quinqies) disturbo, effettuazione di fotografie o riprese cinematografiche, senza preventiva autorizzazione, alle specie di cui all'art. 4, durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dagli adulti: da euro 450 a euro 2.700;

s-sexies) violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera d): da euro 400 a euro 2.400.».

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 34

Art. 16.

Modificazione all'articolo 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.».



Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di approvazione del nuovo piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5 della legge regionale n. 64/1994, continua ad applicarsi il piano regionale faunistico-venatorio vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle disposizioni compatibili con la stessa.

2. Ai fini dell'acquisizione della condizione di cacciatori di diritto dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 64/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 4, della presente legge, sono conteggiati anche gli anni di permanenza in qualità di cacciatori non residenti, acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 31 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 9 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2018. Sino al 31 dicembre 2017, per le specie soggette ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono prioritariamente assegnati ai cacciatori ad essa appartenenti, sino al raggiungimento della media di prelievo pro capite regionale, e sono ripartiti nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore sub-circoscrizionale di riferimento; i capi eccedenti sono assegnati a cacciatori di altre circoscrizioni venatorie, al fine di garantire una quota media di prelievo pro capite omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie e un'equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale.

4. Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale n. 64/1994, come modificato dall'art. 12 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera h) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 64/1994;

b) la lettera a) del comma 6 dell'art. 33 della legge regionale n. 64/1994;

c) l'art. 33-bis della legge regionale n. 64/1994;

d) il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 33;

e) l'art. 5 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 9.

2. A far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 64/1994, come sostituito dall'art. 13 della presente legge, è abrogato il regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 luglio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00418

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 8

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è sostituita dalla seguente:

«c) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulle strade regionali; a decorrere dal 1° gennaio 2017, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei tratti di strade regionali correnti all'interno dei centri abitati è trasferita ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, che provvedono all'adozione dei relativi atti, prescindendo dal nulla osta regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4bis.»



Art. 2.

Modificazioni all'articolo 13

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006, le parole: « Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, l'importo del canone concessorio, le eventuali esenzioni» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«4bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le modalità e le prescrizioni cui devono attenersi i Comuni per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché ogni altro aspetto, di carattere procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge.»

3. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 26/2006 è sostituito dal seguente:

«5. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 4bis sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 3.

Modificazione all'articolo 14

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 26/2006, dopo le parole: «quindici anni» sono inserite le seguenti: «o i tre anni nel caso di cartelli e impianti pubblicitari».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 14bis

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26/2006, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

«articolo 14bis Canone di occupazione e uso delle strade regionali e delle relative pertinenze

1. A far data dal 1° gennaio 2017, l'occupazione, temporanea o permanente, e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze sono assoggettati al pagamento di un canone.

2. Nei casi in cui al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni sulle strade regionali e sulle relative pertinenze provveda la Regione, il canone è determinato in misura forfetaria, in base al tariffario di cui all'allegato A, ed è versato alla Regione in un'unica soluzione oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali. Nei restanti casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), l'importo dovuto per l'occupazione e l'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze è determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed è versato ai Comuni competenti per territorio.

3. Il tariffario di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 1:

a) le occupazioni e le concessioni rilasciate a enti pubblici, a enti religiosi per l'esercizio del culto, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le cabine telefoniche e d'attesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico, nonché i cartelli e le segnalazioni che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) l'occupazione temporanea per manifestazioni o iniziative a carattere politico, istituzionale, umanitario o sociale;

f) gli accessi pedonali fino a un metro e sessanta e gli accessi che adducono a fondi agricoli o aventi la funzione di passaggio di uso pubblico;

g) le occupazioni temporanee inferiori a ventiquattro ore;

h) le costruzioni e le occupazioni nelle fasce di rispetto;

i) le recinzioni lungo le strade;

j) le occupazioni aeree e in sotterraneo preesistenti alla costruzione di strade regionali;

k) le occupazioni di suolo e sottosuolo con tubazioni e relativi pozzetti destinate alla canalizzazione delle acque meteoriche nei fossi o corsi d'acqua idonei alla raccolta delle stesse;

l) i collegamenti e i relativi pozzetti alla rete idrica, fognaria e alle condutture del gas GPL richieste dai privati non ad uso commerciale;

m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.»

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Le domande di cui all'articolo 14 della legge regionale 26/2006 che, alla data del 1° gennaio 2017, risultano presentate alla Regione per concessioni e autorizzazioni, relative a tratti di strade regionali correnti all'interno di centri abitati, sono trasmesse ai Comuni competenti per territorio per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'adozione dei relativi provvedimenti.



2. Per le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato versato il canone in un'unica soluzione, la data di scadenza è prorogata in proporzione al maggiore importo versato rispetto a quanto dovuto, limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 2017, ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 26/2006, previsto dall'articolo 14bis della stessa, introdotto dall'articolo 4 della presente legge.

3. Alle concessioni e alle autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017 in relazione alle quali sia stato regolarmente versato il canone annuale si applica, sino alla scadenza, il canone di cui all'allegato A, ricalcolato in proporzione agli anni residui di durata della concessione. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure, su istanza del soggetto interessato, può essere suddiviso in tre rate annuali.

4. Ai fini della regolarizzazione dell'occupazione e dell'uso delle strade regionali e delle relative pertinenze che, alla data del 1° gennaio 2017, risultino privi di autorizzazione o con autorizzazione scaduta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 dicembre 2017 alla Regione o al Comune, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 26/2006, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con validità fino al 31 dicembre 2031, è subordinato al pagamento:

a) in favore della Regione, in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate annuali, dell'indennità forfetaria di cui all'allegato B alla presente legge, maggiorata del 20 per cento, per l'occupazione senza titolo antecedente al 1° gennaio 2017;

b) in favore del Comune competente per territorio per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo determinato ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di tassa o di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

5. In caso di mancata regolarizzazione, il trasgressore deve provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'indennità di cui al comma 4, lettera a). A seconda della violazione commessa, si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative di cui agli articoli 20, commi 4 e 5, 22, comma 11, e 25, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. Le concessioni e le autorizzazioni assentite e non ancora scadute alla data del 1° gennaio 2017, per le quali non sia stato versato alcun canone o sia stato versato un canone inferiore a quello dovuto, conservano validità ed efficacia a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, il soggetto interessato versi, in un'unica soluzione oppure, su istanza del medesimo, in tre rate annuali, in favore della Regione, a titolo di regolarizzazione per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017, un importo corrispondente

alla minor somma tra l'indennità forfetaria di cui all'allegato B maggiorata del 10 per cento e il canone dovuto e non pagato, anch'esso maggiorato del 10 per cento, per le annualità fino al 2016 compreso. Per le annualità successive, il canone è dovuto secondo gli importi indicati nell'allegato A. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine previsto, le concessioni o le autorizzazioni sono revocate, fermo restando, per il trasgressore, l'obbligo di provvedere a sue spese al ripristino dei luoghi, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di viabilità, e al pagamento dell'importo dovuto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2017. Il mancato ripristino dei luoghi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui agli articoli 22, comma 11, e 25, commi 6 e 7, del decreto legislativo 285/1992.

7. All'accertamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6 provvedono i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992.

Art. 6.

Abrogazione

1. L'articolo 18 della legge regionale 26/2006 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La minore entrata nell'unità previsionale di base 1.03.01.30 (Canoni e concessioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, è determinata in annui euro 22.000 a decorrere dal 2017.

2. Al finanziamento della minore entrata di cui al comma 1 si provvede mediante l'iscrizione nello stesso bilancio e nella stessa unità previsionale di base (Canoni e concessioni) di una maggiore entrata di pari importo per gli anni 2017 e 2018 derivante dall'applicazione dell'articolo 5.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta 21 luglio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00419



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2016, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165/2001;

Visto l'art. 16 della legge regionale 23/2008;

Visto l'art. 8 della legge regionale 29/2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-3520 del 27 giugno 2016;

EMANA
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)».

(Omissis).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), reca norme di attuazione della medesima legge e con essa costituisce la disciplina di riferimento in materia di usi civici per tutto il territorio regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 29/2009. Inoltre, s'intende per:

a) «comitato frazionale»: il comitato dell'ASBUC frazionale, previsto dall'art. 7, comma 3, della legge;

b) «Legge»: la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29;

c) «occupazione senza titolo»: l'occupazione di un terreno gravato da uso civico in assenza di qualsiasi titolo o in presenza di un titolo nullo per cause diverse da quelle della lettera *d*);

d) «occupazione senza valido titolo»: l'occupazione di un terreno gravato da uso civico sulla base di un titolo che risulta nullo in conseguenza di tale vincolo;

e) «provvedimento commissariale»: il decreto o la sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi civici;

f) «Registro»: il Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico, previsto dall'art. 15 della Legge;

g) «struttura competente»: la struttura regionale competente in materia di usi civici, secondo le norme sull'organizzazione della Regione o, per le funzioni trasferite alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) e alla città metropolitana di Torino, la struttura di tali enti competente secondo i rispettivi ordinamenti;

h) «vecchi catasti»: i catasti diversi da quello vigente (quali il catasto Rabbini, napoleonico, campagnolo figurato o di Maria Teresa).

TITOLO II ACCERTAMENTI DEMANIALI

Art. 3.

Piani straordinari di accertamento demaniale

1. I piani straordinari di accertamento demaniale, di cui all'art. 14, comma 1, della legge, possono riguardare l'intero territorio regionale o una sua parte, comprendente più comuni.

2. Il piano straordinario di accertamento demaniale è approvato dalla Giunta regionale e indica:

a) i comuni interessati, se l'accertamento non è esteso all'intero territorio regionale;

b) il tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione delle operazioni pianificate;

c) la spesa prevista, assegnando le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte.


3. La struttura competente provvede all'attuazione del piano straordinario di accertamento demaniale, affidando gli incarichi agli esperti di cui all'art. 5. Le spese per l'attuazione sono a carico della regione.

Art. 4.

Accertamenti demaniali di iniziativa comunale

1. Gli accertamenti demaniali di cui all'art. 14, comma 2, della legge sono disposti con provvedimento del comune. La deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, deve essere trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività.

2. L'accertamento riguarda la totalità dei terreni situati nel territorio del comune o in una sua parte che costituisce comune censuario o ambito di competenza di un'ASBUC frazionale.



3. Per gli accertamenti demaniali svolti di loro iniziativa, i comuni provvedono agli affidamenti degli incarichi agli esperti di cui all'art. 5. Le spese per il compenso agli esperti e lo svolgimento delle operazioni sono interamente a carico dei comuni.

Art. 5.

Esperti per gli accertamenti demaniali

1. Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la regione e i comuni si avvalgono di esperti, scelti tra i professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi tenuti dai collegi professionali dei geometri e geometri laureati o dei periti agrari e periti agrari laureati oppure dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o dei dottori agronomi e forestali.

2. Gli incarichi agli esperti sono conferiti secondo le norme generali in materia di attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche.

3. L'incarico non può essere affidato ai proprietari o titolari di altri diritti, reali o personali di godimento, su terreni interessati dall'accertamento, né ai loro coniugi, parenti fino al quarto grado, conviventi e commensali abituali.

Art. 6.

Relazione di accertamento demaniale

1. In esito all'accertamento, l'esperto incaricato deve produrre una relazione nella quale:

a) illustra la metodologia adottata e, in particolare, le fonti utilizzate per accertare l'esistenza degli usi civici e i titoli di occupazione dei terreni gravati dagli stessi, riepilogando i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi e gli atti negoziali esaminati, nonché gli altri mezzi legali di prova assunti in difetto di siffatti documenti, fermo restando che è ammessa la sola prova documentale dell'esistenza, natura ed estensione di usi civici il cui esercizio è cessato anteriormente al 1800;

b) elenca, distintamente per particella catastale, i terreni risultati gravati da usi civici, specificando il contenuto dell'uso civico accertato e la categoria di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751);

c) elenca, distintamente per particella catastale, i terreni, precedentemente ritenuti esenti da usi civici, che risultano invece gravati e i terreni, precedentemente ritenuti gravati, che risultano invece esenti, evidenziando, per ciascuno, i motivi del mutamento;

d) espone, distintamente per particella catastale, l'esito della verifica possessoria sui terreni gravati da uso civico, indicando la loro attuale destinazione d'uso, se sono occupati o meno e, in caso affermativo, il titolo dell'occupazione oppure se questa è da ritenersi senza titolo o senza valido titolo, con la relativa motivazione.

2. Alla relazione è allegata la cartografia, in scala adeguata, ricavata dal catasto vigente, con l'evidenziazione dei confini dei terreni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*. A tal fine, la relazione deve riportare, per ciascuna particella, gli identificativi catastali completi, in modo che sia possibile identificare il terreno sulla cartografia sulla base dei dati contenuti nella relazione e viceversa.

3. Nel caso i provvedimenti commissariali di assegnazione a categoria dei terreni riportino riferimenti a vecchi catasti, deve essere effettuata la sovrapposizione tra la vecchia cartografia e l'attuale. Su quest'ultima sono evidenziati i confini dei terreni di uso civico, anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali. La vecchia cartografia e la sua sovrapposizione all'attuale, in uguale scala, sono allegate alla relazione.

Art. 7.

Partecipazione al procedimento

1. Lo schema della relazione di cui all'art. 6, con i relativi allegati, elaborato dall'esperto incaricato, è depositato presso il comune o i comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data preventiva notizia nell'albo pretorio del comune, specificando le date di inizio e cessazione.

2. Durante il periodo di deposito, i cittadini del comune e le loro associazioni, le ASBUC frazionali, ove esistenti, nonché i proprietari e i titolari di altri diritti, reali o personali di godimento, sui terreni interessati dall'accertamento possono prendere visione della documentazione. Nello stesso periodo e nei venti giorni successivi, i medesimi soggetti possono presentare osservazioni scritte, che il comune provvede a raccogliere e trasmettere all'esperto incaricato.

3. Sulla base delle osservazioni pervenute, l'esperto apporta le conseguenti modifiche e integrazioni alla relazione di cui all'art. 6, oppure inserisce nella stessa le motivazioni del mancato accoglimento. In ogni caso, le osservazioni pervenute sono allegate alla relazione o è dato atto nella stessa che non è pervenuta alcuna osservazione.

Art. 8.

Approvazione dell'accertamento demaniale

1. L'accertamento demaniale, effettuato in attuazione del piano straordinario di cui all'art. 3, acquista efficacia a seguito dell'approvazione della relazione conclusiva con provvedimento della struttura competente.

2. Nel caso di accertamento demaniale d'iniziativa comunale, di cui all'art. 4, la relazione è approvata con provvedimento del comune. L'accertamento acquista la stessa efficacia di quello di cui all'art. 3, se la relazione è successivamente approvata anche dalla struttura competente, ai sensi dell'art. 9.



3. A seguito dell'approvazione dell'accertamento, ai sensi del comma 2, il comune avvia, senza indugio, il procedimento di cui al titolo III, capo III, per i terreni che sono risultati gravati da usi civici ed occupati senza titolo o senza valido titolo.

Art. 9.

Approvazione regionale dell'accertamento comunale

1. L'istanza alla struttura competente per l'approvazione dell'accertamento demaniale di iniziativa comunale, è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione di accertamento demaniale, di cui all'art. 6, con i relativi allegati;

b) provvedimento del comune che approva l'accertamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2;

c) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'assenza degli impedimenti previsti nel comma 3 del medesimo articolo, in capo all'esperto che ha elaborato e sottoscritto la relazione di accertamento demaniale;

d) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante che le occupazioni senza titolo o senza valido titolo, evidenziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *d)*, sono state regolarizzate o che si è proceduto alla reintegrazione dei terreni nel possesso comunale, secondo le disposizioni della Legge.

2. L'accertamento demaniale è approvato con provvedimento della struttura competente, la quale verifica esclusivamente:

a) che la documentazione prodotta in esito all'accertamento sia conforme all'art. 6;

b) che siano state rispettate le disposizioni dell'art. 7;

c) che l'accertamento sia stato approvato con provvedimento del comune, ai sensi dell'art. 8 comma 2;

d) che siano state prodotte le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*.

Art. 10.

Comunicazioni agli organi statali a tutela dei vincoli paesaggistici

1. I provvedimenti che approvano i piani straordinari di accertamento demaniale, ai sensi dell'art. 3, o che avviano accertamenti demaniali d'iniziativa comunale, ai sensi dell'art. 4, così come i provvedimenti che approvano le risultanze di tali accertamenti, ai sensi dell'art. 8, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, agli organi statali competenti in materia di tutela dei vincoli paesaggistici.

TITOLO III PROCEDURE

Capo I ALIENAZIONE

Art. 11.

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)* della legge è presentata dai comuni alla struttura competente.

2. L'istanza è firmata dal sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) provvedimento del comune contenente quanto previsto nell'art. 12;

b) relazione e perizia di stima di cui al Capo V con i relativi allegati;

c) certificato urbanistico di cui all'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:

1) estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;

2) estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;

d) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;


e) dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 12.

Provvedimento del comune

1. Il provvedimento del comune è esecutivo ai sensi di legge e contiene:

a) la puntuale ed esaustiva esposizione delle motivi in base alle quali il comune ha individuato le aree oggetto di alienazione in quelle di uso civico;



b) la dimostrazione del beneficio derivante alla collettività a seguito dell'alienazione del bene oggetto di istanza;

c) la destinazione futura del bene oggetto di alienazione;

d) se l'alienazione è con permuta d'immobile di proprietà privata, le motivazioni relative ai benefici derivanti alla collettività dall'attuazione della permuta e l'uso previsto, a favore della collettività, del bene che si intende acquisire;

e) l'approvazione della relazione e perizia di stima di cui all'art. 11, comma 2, lettera b);

f) l'indicazione della procedura che è adottata per l'alienazione, in conformità alle norme che regolano l'attività contrattuale del comune.

Art. 13.

Provvedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione all'alienazione è rilasciata con provvedimento della struttura competente.

2. Il termine previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'art. 11, corredata di tutti i documenti indicati nel comma 2 del medesimo articolo. Se la documentazione non è completa o conforme al presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento in cui gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Diniego dell'autorizzazione

1. Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione all'alienazione, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.

Capo II

TRASFERIMENTO DEL VINCOLO

Art. 15.

Condizioni

1. Il trasferimento del vincolo di uso civico può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e) della Legge, solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni indicate nei commi 2 e 3.

2. Il bene da sottoporre a vincolo ha:

a) vocazione agro-silvo-pastorale;

b) una superficie almeno pari a quella del terreno dal quale il vincolo viene sottratto;

c) un valore almeno pari a quello del terreno dal quale il vincolo viene sottratto, salvo che il minor valore sia compensato con un conguaglio in denaro.

3. Il bene liberato dal vincolo:

a) non è stato oggetto di occupazione da parte di terzi senza la prescritta autorizzazione amministrativa;

b) non ha mutato la destinazione d'uso originaria senza la prescritta autorizzazione amministrativa.

Art. 16.

Provvedimento di autorizzazione

1. Il trasferimento del vincolo è autorizzato con provvedimento del comune. Tale provvedimento è esecutivo ai sensi di legge e contiene:

a) la dimostrazione del beneficio derivante alla collettività a seguito del trasferimento del vincolo;

b) la destinazione futura dei beni liberati dal vincolo;

c) l'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 15;

d) l'approvazione della relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati, tanto per i beni che sono liberati dal vincolo, quanto per quelli che ne sono assoggettati.

2. Il provvedimento di autorizzazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla competente struttura regionale entro trenta giorni dall'esecutività, unitamente alla relazione e perizia di stima approvata con il medesimo.

Capo III

REINTEGRAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 17.

Avvio del procedimento di reintegrazione

1. Il comune, accertato che un terreno gravato da uso civico è occupato senza titolo o senza valido titolo, avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso.

2. L'avvio del procedimento è oggetto di comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), che è trasmessa alla struttura competente.



Art. 18.

Conciliazione stragiudiziale

1. A seguito dell'avvio del procedimento di reintegrazione, il comune può esperire una conciliazione stragiudiziale con i soggetti che occupano senza titolo o senza valido titolo il terreno.

2. Al fine di esperire la conciliazione, il comune acquisisce la relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati. La perizia indica, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge:

- a) il valore venale del terreno;
- b) l'importo degli incrementi di valore del terreno apportati da opere migliorative, rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;
- c) l'importo a suo tempo versato per l'acquisto del terreno o, in caso di locazione o affitto, l'importo dei canoni versati; tali importi sono rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;
- d) l'indennizzo per il mancato uso del bene da parte della collettività locale, in conseguenza dell'occupazione senza titolo o senza valido titolo, nonché per l'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione stessa;

e) l'importo degli eventuali abbattimenti dell'80 per cento sull'indennizzo per il mancato uso del bene e del 65 per cento sul corrispettivo per la sua alienazione, previsti dall'art. 10, comma 2, della Legge.

3. Se le parti giungono ad un accordo sui termini della conciliazione stragiudiziale, il comune trasfonde gli stessi in uno schema di verbale di conciliazione.

4. Lo schema del verbale di conciliazione è approvato, unitamente alla relazione e perizia di stima, con provvedimento del comune. Qualora la conciliazione avvenga ad un importo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima, nel provvedimento sono esposti i motivi di interesse pubblico sottesi a tale scelta.

Art. 19.

Istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale

1. L'istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi all'art. 4, comma 1, lettera c) della legge, è presentata dai comuni alla struttura competente.

2. L'istanza è firmata del sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, di avvio del procedimento di reintegrazione nel possesso comunale del terreno gravato da uso civico, con la quale si dà altresì mandato al sindaco per l'esperimento di conciliazione stragiudiziale;
- b) copia degli atti di compravendita dei terreni gravati da uso civico, che risultano nulli per mancanza della prescritta autorizzazione;

c) relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati;

d) provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, di approvazione della relazione e perizia di stima e dello schema di verbale di conciliazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4;

e) certificato urbanistico di cui all'art. 5 della legge regionale 19/1999, delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:

1) estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;

2) estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;

f) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;

g) dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 20.

Provvedimento di autorizzazione


1. La conciliazione stragiudiziale è autorizzata con provvedimento della struttura competente.

2. Il termine previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'art. 19, corredata di tutti i documenti ivi indicati. Se la documentazione non è completa o conforme alle disposizioni del presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.

Art. 21.

Diniego dell'autorizzazione

1. Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla concessione stragiudiziale, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.



2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.

Art. 22.

Conclusione della conciliazione stragiudiziale

1. Acquisita l'autorizzazione della struttura competente o decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Legge, senza che sia intervenuto il provvedimento di diniego della stessa, il comune procede alla sottoscrizione del verbale con l'altra parte. Il verbale è rogato dal segretario comunale.

2. Copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, è trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

Art. 23.

Provvedimento di reintegrazione

1. Ove l'occupazione senza titolo del terreno non sia regolarizzata o regolarizzabile, il comune adotta il provvedimento di reintegrazione nel proprio possesso del terreno, acquisito il parere favorevole dell'ASBUC frazionale, se esistente.

2. Il provvedimento di reintegrazione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività. Al provvedimento è unita la documentazione di cui all'art. 19, comma 2, se non già trasmessa.

3. Nel caso di conciliazione stragiudiziale limitata alla sola occupazione pregressa, il comune emette il provvedimento di reintegrazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Capo IV

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24.

Concessione amministrativa

1. Il comune può rilasciare concessioni amministrative, aventi ad oggetto terreni di uso civico, laddove dimostri che tale concessione arreca un reale beneficio economico alla popolazione oppure che l'utilizzazione del fondo non ne muta la destinazione agro-silvo-pastorale.

2. In caso di concessione avente durata superiore a dieci anni o di rinnovo che ne prolunghi la durata complessiva oltre tale limite, il comune acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della struttura competente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) della legge.

3. In ogni caso, il provvedimento di concessione, esecutivo ai sensi di legge, è trasmesso alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività. Il provvedimento deve dare espressamente atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 e della conformità al parere di cui al comma 2, ove espresso.

Art. 25.

Piano di ripristino

1. Ove l'uso da parte del concessionario possa determinare un depauperamento sotto il profilo ambientale del terreno o ne comporti il mutamento della destinazione d'uso, la concessione è ammessa solo se il concessionario ha predisposto un adeguato piano di ripristino del terreno al termine della concessione.

2. Il piano di ripristino contiene il cronoprogramma degli interventi previsti, nonché la stima del loro valore, ed è corredato da adeguata fideiussione bancaria, per almeno un terzo di tale valore, o da altra garanzia che si possa ritenere equivalente. L'atto di concessione sancisce l'obbligo del concessionario di attuare il piano nei tempi previsti.

3. Se la concessione non è soggetta a parere regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) della legge, il piano di ripristino, corredato della garanzia, è trasmesso alla struttura competente, unitamente al provvedimento di concessione.

4. Il comune vigila affinché il piano di ripristino sia esattamente e tempestivamente attuato, escutendo, se del caso, la fideiussione o facendo valere la diversa garanzia fornita.

Art. 26.

Richiesta di parere alla struttura competente

1. Le richieste volte ad ottenere il parere di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge sono presentate dai comuni alla struttura competente.

2. La richiesta è firmata del sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, nella quale si esprime la volontà di dare in concessione il terreno, esponendo i motivi della scelta e dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 24, comma 1;



b) relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati. La perizia indica, oltre al valore venale del bene:

1) il canone annuale di concessione, commisurato al valore venale del terreno e, per le cave, alla quantità presunta di materiale estratto;

2) il compenso per la perdita dei frutti durante il periodo in cui il terreno è sottratto all'uso civico;

3) il corrispettivo del diritto di superficie per le eventuali opere stabilmente ancorate al suolo;

4) gli indici annuali di rivalutazione dei precedenti valori;

c) certificato urbanistico di cui all'art. 5 della legge regionale 19/1999, delle particelle oggetto di alienazione, nonché di quelle eventualmente da acquisire in permuta. Al certificato sono allegati:

1) estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;

2) estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;

d) dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); in caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;

e) dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

f) piano di ripristino di cui all'art. 25, corredato dalla garanzia ivi prevista.

Art. 27.

Parere della struttura competente

1. Il parere obbligatorio e vincolante sulla concessione è dato con determinazione del dirigente responsabile della struttura competente.

2. Il termine previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a) della legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto la richiesta prevista dall'art. 26, corredata di tutti i documenti ivi indicati. Se la documentazione non è completa o conforme al presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune richiedente e il termine decorre dal momento gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.

Capo V

RELAZIONE E PERIZIA DI STIMA

Art. 28.

Redazione e firma

1. La relazione e perizia di stima è redatta e firmata da un tecnico comunale. Nel caso le relative funzioni siano svolte dal comune in forma associata o da unioni di comuni, la relazione e perizia di stima è redatta e firmata da un tecnico dipendente dall'ente competente.

2. La relazione e perizia di stima può altresì essere redatta e firmata da un professionista esterno all'ente, appositamente incaricato dallo stesso, secondo le norme generali in materia di attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, iscritto ad uno degli albi indicati nell'art. 5.

Art. 29.

Contenuto

1. Nella relazione sono individuati i terreni oggetto di alienazione, conciliazione stragiudiziale o concessione amministrativa, nonché eventualmente quelli da acquisire in permuta o quelli su cui è trasferito il vincolo, dando atto della loro attuale destinazione d'uso e dell'esistenza degli usi civici.

2. Nella perizia di stima è determinato ed esposto il valore venale dei beni, distinguendo, ove richiesto, il valore venale iniziale e gli incrementi derivanti da opere di miglioria effettuate sul bene, nonché gli ulteriori elementi prescritti dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

3. Nel caso di alienazione con permuta o di trasferimento del vincolo, la perizia determina ed espone anche il valore attuale dei beni da acquisire in permuta o di quelli su cui sarà trasferito il vincolo.

Art. 30.

Allegati

1. La relazione e perizia di stima è corredata da chiara ed esaustiva documentazione fotografica a colori delle aree che ne sono oggetto e del loro intorno, con i riferimenti ad una planimetria nella quale sono evidenziati i punti di ripresa.



2. Alla relazione e perizia di stima sono allegati i certificati catastali e gli estratti dei fogli di mappa catastale delle particelle oggetto del procedimento, ivi comprese quelle da acquisire in eventuale permuta o quelle su cui sarà trasferito il vincolo, con evidenziazione della loro localizzazione.

3. Se i provvedimenti commissariali di assegnazione a categoria dei terreni riportano riferimenti a vecchi catasti, è effettuata la sovrapposizione tra la vecchia cartografia e l'attuale. Su quest'ultima sono evidenziati i confini dei terreni di uso civico anche se non coincidenti con i confini delle attuali particelle catastali. La vecchia cartografia e la sua sovrapposizione all'attuale, in uguale scala, sono allegate alla relazione e perizia di stima.

Art. 31.

Valore venale del bene

1. Il valore venale del bene è quello in comune commercio, ossia il valore che ha nel mercato di riferimento, derivato alla somma, eventualmente ponderata o corretta, del valore dei suoi componenti.

2. La determinazione del valore venale è fatta sulla base degli elementi ricavabili dalla legislazione regionale vigente o da banche dati del mercato immobiliare pubblicate dall'Agenzia delle entrate, di stima sintetico-comparativa o di valutazione contingente, secondo i principi dell'estimo.

Art. 32.

Incrementi di valore per opere migliorative

1. Gli incrementi del valore venale del bene, dovuti a migliorie apportate allo stesso, debitamente documentate nella relazione e perizia di stima, sia in termini descrittivi che fotografici, sono determinati in coerenza a quanto riportato nei tariffari regionali di volta in volta applicabili; nel caso di spese per le quali il privato può produrre idonee pezze giustificative, gli importi relativi sono rivalutati secondo gli indici dei prezzi determinati annualmente dall'ISTAT.

2. Possono essere considerate incrementative del valore venale le sole spese relative ad opere a carattere permanente e sostanziale, quali, ad esempio, le bonifiche, la realizzazione di condotte e canali per l'irrigazione o la costruzione di muri di sostegno. Sono considerate incrementative del valore venale anche le spese per opere di urbanizzazione primaria. Non si tiene conto, in ogni caso, delle migliorie realizzate per la normale coltivazione annuale quali, ad esempio, gli impianti di irrigazione a goccia o comunque volanti oppure la posa di reti antigrandine.

TITOLO IV ASBUC FRAZIONALI

Art. 33.

Numero dei componenti il comitato frazionale

1. Il comitato frazionale è composto da un numero di membri stabilito in funzione del numero di abitanti della frazione o comune censuario, come segue:

- a) cinque membri, se gli abitanti sono meno di 500;
- b) sei membri, se gli abitanti sono più di 499 ma meno di 1.000;
- c) sette membri, se gli abitanti sono più di 999 ma meno di 2.000;
- d) otto membri, se gli abitanti sono più di 1.999 ma meno di 5.000;
- e) nove membri, se gli abitanti sono più di 5.000 o più.

Art. 34.

Costituzione e rinnovo del comitato frazionale

1. Per la costituzione del comitato frazionale, il sindaco, su richiesta di un numero di cittadini della frazione o comune censuario superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto e su mandato del Consiglio comunale, convoca con proprio decreto i comizi elettorali, individuando gli aventi diritto al voto mediante stralcio dalle liste elettorali del comune.

2. Per il rinnovo del comitato frazionale giunto a scadenza, il sindaco convoca con proprio decreto i comizi elettorali, individuando gli aventi diritto al voto mediante stralcio dalle liste elettorali del comune.

3. Il Consiglio comunale, su richiesta di un numero di cittadini della frazione o comune censuario superiore alla metà degli aventi diritto al voto, può disporre che non si proceda al rinnovo del comitato frazionale giunto a scadenza, con la conseguente cessazione del funzionamento dell'ASBUC frazionale. In tal caso, per l'eventuale ricostituzione del comitato frazionale si procede ai sensi del comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 e le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse alla struttura competente entro trenta giorni dall'esecutività.

Art. 35.

Disciplina delle operazioni elettorali

1. Alle elezioni del comitato frazionale e, in particolare, alla formazione e presentazione delle liste, alla composizione e funzionamento dei seggi elettorali, alla manifestazione segreta del voto, alle operazioni pubbliche di scrutinio e alla proclamazione degli eletti, si applicano le norme relative all'elezione del Consiglio comunale nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in quanto compatibili e non derogate dalle norme del presente regolamento.



2. Nel decreto di cui all'art. 34, commi 1 e 2, il sindaco riporta le norme procedurali applicabili.

Art. 36.

Eleggibilità al comitato frazionale

1. Sono eleggibili al comitato frazionale gli elettori del Consiglio comunale residenti nella frazione o nel comune censuario. Nessuno può essere candidato a più di un comitato frazionale.

2. Non sono eleggibili al comitato frazionale il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario, i dirigenti e i responsabili dei servizi del comune di appartenenza, nonché i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione dello stesso.

3. Il sopravvenire di una causa di ineleggibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del comitato frazionale. La cessazione delle funzioni ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità.

4. La decadenza dalla carica di membro del comitato frazionale, ai sensi del comma 3, è disposta dal sindaco.

Art. 37.

Formazione e presentazione delle liste

1. Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore al numero dei membri del comitato dell'ASBUC frazionale, stabilito ai sensi dell'art. 33, e non superiore al doppio di tale numero. Ciascuna lista è contrassegnata da una denominazione; i singoli candidati, nell'ambito della lista, sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.

2. Ciascuna lista è sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali nella frazione o comune censuario non inferiore ad un quinto del totale. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista. È consentita la sottoscrizione da parte degli stessi candidati.

3. Le liste con le sottoscrizioni, corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate da ciascun candidato, sono presentate all'ufficio elettorale del comune, che provvede ad accertarne la conformità alle norme del presente regolamento. La presentazione delle liste avviene non prima del quarantacinquesimo e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 38.

Svolgimento delle elezioni

1. Il comune assicura il regolare svolgimento delle elezioni, facendosi carico delle relative spese.

2. Le elezioni hanno luogo nel giorno indicato dal decreto di cui all'art. 34, commi 1 e 2. Gli elettori possono recarsi ai seggi per esprimere il voto dalle ore 8 alle ore 22 e, se lo prevede tale decreto, anche il giorno successivo, dalle ore 7 alle ore 15.

3. Ogni elettore può attribuire il suo voto ad una lista oppure a singoli candidati, anche appartenenti a liste diverse, in numero non superiore a quello dei componenti il comitato frazionale. Il voto dato ad una lista viene attribuito a tutti i candidati in essa compresi.

Art. 39.

Proclamazione degli eletti

1. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il maggiore di età.

2. Il presidente del seggio elettorale proclama gli eletti. Se vi sono più sezioni, la proclamazione è fatta dal presidente del seggio elettorale della prima sezione, dopo aver acquisito i risultati degli scrutini dalle altre.

3. Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti e, contestualmente, li notifica ai medesimi, dandone inoltre comunicazione alla struttura competente.

Art. 40.

Prima convocazione del comitato frazionale ed elezione del presidente

1. Il sindaco convoca il comitato frazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, per l'elezione, in suo seno, a scrutinio segreto, del presidente. È eletto presidente il membro che ha riportato un numero di voti superiore alla metà di quelli validi; se due membri hanno riportato un numero di voti pari alla metà di quelli validi, è eletto il più anziano di età.

2. Prima dell'elezione del presidente e in caso di assenza o impedimento dello stesso, il comitato frazionale è presieduto dal membro anziano, individuato in quello che ha conseguito il maggior numero di voti in sede di elezione o, a parità di voti, in quello più anziano di età.

Art. 41.

Sedute e deliberazioni del comitato frazionale

1. Le sedute del comitato frazionale sono valide se è presente un numero di membri superiore alla metà. Per ogni seduta è redatto un processo verbale a cura del presidente o da un membro dallo stesso delegato, in qualità di segretario.

2. Le deliberazioni del comitato frazionale sono approvate con un numero di voti superiore alla metà di quelli validi.

3. Le deliberazioni del comitato frazionale sono pubblicate con le stesse modalità previste per le deliberazioni della giunta comunale.



TITOLO V
REGISTRO REGIONALE DEI BENI COLLETTIVI
E DI USO CIVICO

Art. 42.

Contenuto del Registro

1. Il Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico elenca tutti i terreni, situati sul territorio regionale, che sono o sono stati gravati da uso civico. Esso ha funzioni di pubblicità puramente notiziale.

2. Per ogni particella catastale, il Registro indica gli identificativi catastali, il contenuto dell'uso civico, la categoria di assegnazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/1927, nonché i riferimenti agli atti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sullo stesso, inclusi i seguenti:

- a) provvedimenti commissariali;
- b) provvedimenti di approvazione degli accertamenti demaniali, di cui agli articoli 8 e 9.
- c) provvedimenti dei comuni di cui agli articoli 12 e 19, comma 2, lettere a) e b), nonché agli articoli 23 e 26, comma 2, lettera a);
- d) provvedimenti della struttura competente di cui agli articoli 13 e 20;
- e) verbali di conciliazione di cui all'art. 22;
- f) provvedimenti comunali di cui all'art. 24;
- g) pareri della struttura competente di cui all'art. 27;
- h) provvedimenti regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge;
- i) provvedimenti comunali di cui agli articoli 6, comma 3, lettera b), e 11 della Legge.

Art. 43.

Tenuta del Registro

1. Le modalità operative per l'avvio, l'aggiornamento, la consultazione e, in generale, la tenuta del registro sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

2. La struttura competente provvede alla tenuta del registro.

Art. 44.

Archivio storico regionale degli usi civici

1. L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del registro.

2. Nell'Archivio storico regionale degli usi civici sono raccolti i documenti contenenti gli atti amministrativi e i provvedimenti giurisdizionali indicati nell'art. 42, comma 2, nonché gli ulteriori documenti che sono inviati alla struttura competente, ai sensi del presente regolamento o della Legge, o che sono dal medesimo formati nell'ambito dei relativi procedimenti.

3. Le strutture competenti della provincia del VCO e della città metropolitana di Torino trasmettono alla struttura competente della regione gli atti di cui al comma 2, entro quindici giorni dalla loro adozione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

Dematerializzazione dei documenti

1. I documenti previsti nel presente regolamento sono formati, sottoscritti e trasmessi alla struttura competente con modalità elettroniche.

2. In via transitoria, e fino alla data stabilita con provvedimento della Giunta regionale, sono altresì ammessi i documenti cartacei.

Art. 46.

Modelli di documento

1. La struttura regionale competente predispone e pubblica sul sito internet regionale modelli dei documenti da utilizzare per le attività previste nella legge e nel presente regolamento.

2. Per i procedimenti di competenza regionale, l'uso dei modelli approvati con provvedimento della struttura competente e pubblicati sul sito internet della regione, è condizione di ammissibilità della istanza.

Art. 47.

Verifica dell'interesse paesaggistico

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 19, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), che prevedono la verifica dell'interesse paesaggistico per i beni oggetto di sdemanializzazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 giugno 2016

CHIAMPARINO

16R00383



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2016, n. 12.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 111/2016

1. Con sentenza n. 111/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato il Direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Hansjörg Dietl le spese di lite, liquidate in euro 2.767,00, oltre a euro 518,00 per spese, più il 15 per cento per le spese generali, contributo Cassa Previdenza Avvocati e IVA.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.767,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 415,05, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 127,28, IVA del 22 per cento pari a euro 728,05, oltre a spese pari a euro 518,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.555,38.

3. La spesa di euro 4.555,38 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 2.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo di Bolzano n. 23/2016

1. Con sentenza n. 23/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere allo Stato, ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di lite, liqui-

date complessivamente in euro 1.000,00, oltre agli oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 1.000,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 40,00, IVA del 22 per cento pari a euro 228,80, e ammonta quindi a complessivi euro 1.268,80.

3. La spesa di euro 1.268,80 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 3.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Giudice di pace di Vipiteno n. 3/2016

1. Con sentenza n. 3/2016 provvisoriamente esecutiva il Giudice di pace di Vipiteno ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente al pagamento delle spese di lite in favore della società Stein an Stein Italia Srl e della signora Petra Anna Windt, per la somma complessiva di euro 2.000,00.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 300,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 92,00 e IVA del 22 per cento pari a euro 526,24, e ammonta quindi a complessivi euro 2.918,24.

3. La spesa di euro 2.918,24 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 4.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Giudice di pace di Vipiteno n. 4/2016

1. Con sentenza n. 4/2016 provvisoriamente esecutiva il Giudice di pace di Vipiteno ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia provinciale per l'ambiente al pagamento delle spese di lite in favore della società Stein an Stein Italia Srl e della signora Petra Anna Windt, per la somma complessiva di euro 2.000,00.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 300,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 92,00 e IVA del 22 per cento pari a euro 526,24, e ammonta quindi a complessivi euro 2.918,24.

3. La spesa di euro 2.918,24 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.



Art. 5.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 956/2015

1. Con sentenza n. 956/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare al Fallimento ZH General Construction Company S.p.A. l'importo di euro 15.058,00, oltre a interessi commerciali ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dal 25 luglio 2011 al saldo, e a rifondere alla medesima due terzi delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro 4.835,00, e spese successive occorrente.

2. Il capitale e gli interessi moratori (euro 5.633,25) calcolati sino al 21 luglio 2016 ammontano a complessivi euro 20.691,25. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U01062.0030 nella missione 01 al programma 06 titolo 2 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per spese legali (due terzi) si compone di spese legali pari a euro 3.223,33, anticipazioni pari a euro 326,50, spese generali del 15 per cento pari a euro 532,48, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 163,29, oltre ad imposta di registro di euro 569,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.814,60.

4. La spesa di euro 4.814,60 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 6.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 192/2016

1. Con sentenza n. 192/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1050/13, emesso dal medesimo Tribunale il 15 maggio 2013 in favore di Education Time S.p.A. per euro 27.265,78, con condanna della Provincia autonoma di Bolzano al pagamento delle spese legali.

2. Il capitale e gli interessi moratori ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (euro 7.078,98), calcolati sino al 21 luglio 2016, ammontano a complessivi euro 34.344,76. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3750 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma 11 al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 6.850,00, euro 44,00 di spese (per la fase di opposizione) ed euro 1.230,00 di spese (per la fase moni-

toria), oltre a euro 233,00 per contributo unificato e diritti, spese generali del 15 per cento pari ad euro 1.212,00 e contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 371,68, e ammonta a un totale di euro 9.940,68.

4. La spesa di euro 9.940,68 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 7.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 289/2015

1. Con sentenza n. 289/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Leonardo Iacobone le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati, e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 1.500,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 225,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento, pari a euro 69,00, IVA del 22 per cento pari a euro 394,68, e ammonta quindi a complessivi euro 2.188,68.

3. La spesa di euro 2.188,68 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 8.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 70/2016

1. Con sentenza n. 70/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla signora Penelope Frego l'importo di euro 4.671,00, e a rifondere alla medesima le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00, spese per perizia di parte pari a euro 240,00, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e spese per il consulente tecnico d'ufficio.

2. La relativa spesa per l'importo capitale di euro 4.671,00 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0340 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 4.534,17, spese generali del 15 per cento pari a euro 680,13, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 208,57, IVA del 22 per cento pari a euro 1.193,03, spese vive pari a 300,83, spese per perizia di parte pari a euro 240,00, tassa di registro pari a euro 200,00 e spese per il consulente tecnico d'ufficio pari a euro 737,60, e ammonta quindi a complessivi euro 8.094,33.



4. La spesa di euro 8.094,33 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 9.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Giudice di pace di Bressanone n. 54/2015

1. Con sentenza n. 54/2015 provvisoriamente esecutiva il Giudice di pace di Bressanone ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla signora Monika Plattner l'importo di euro 1.360,60, e a rifondere alla medesima due terzi delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro 1.024,88, oltre al 15 per cento per spese forfettarie, contributo Cassa Previdenza Avvocati e IVA.

2. La relativa spesa per l'importo capitale di euro 1.360,60 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0340 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 683,25, oltre a spese generali del 15 per cento pari a euro 102,49, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 31,43, IVA del 22 per cento pari a euro 179,78, e ammonta quindi a complessivi euro 996,95.

4. La spesa di euro 996,95 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 10.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 239/2015

1. Con sentenza n. 239/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento della pensione di invalidità parziale con decorrenza 7 ottobre 2013 ed al pagamento delle spese di lite in favore del signor Spinello Tegegn, per la somma di euro 3.903,00, euro 37,00 per contributo unificato, euro 500,00 per il costo della consulenza di parte, oltre al 15 per cento per spese generali, IVA e contributo Cassa Previdenza Avvocati.

2. La relativa spesa per l'importo capitale per il pagamento della pensione di invalidità trova idonea copertura nel bilancio dell'ASSE 2016.

3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 3.903,00, oltre a spese generali del 15 per cento pari a euro 585,45, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 179,54, IVA del 22 per cento pari a euro 1.026,96, euro 37,00 per contributo unificato, nonché euro 500,00 per la consulenza di parte, e ammonta quindi a complessivi euro 6.231,95.

4. La spesa di euro 6.231,95 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 11.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 341/2016

1. Con sentenza n. 341/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Hermann Kieser le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.620,00 e euro 50,00 per spese vive, oltre a oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 1.620,00, euro 50,00 per spese vive, spese generali del 15 per cento pari a euro 243,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento, pari a euro 76,52, IVA del 22 per cento pari a euro 437,69, e ammonta quindi a complessivi euro 2.427,21.

3. La spesa di euro 2.427,21 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 12.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 38/2016

1. Con sentenza n. 38/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla signora Nadja Estgfäller ed altri le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 300,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento, pari a euro 92,00, IVA del 22 per cento pari a euro 526,24, spese vive pari a 64,33 euro, contributo unificato pari a euro 1.800,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.782,57.

3. La spesa di euro 4.782,57 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 13.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 51/2016

1. Con sentenza n. 51/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Frazione di Anterselva di Sotto ed altri le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.



2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 300,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 92,00, IVA del 22 per cento pari a euro 526,24, contributo unificato pari a euro 1.800,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.718,24.

3. La spesa di euro 4.718,24 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 14.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 303/2016

1. Con sentenza n. 303/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Bernhard Mitterdorfer le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per onorari, euro 958,89 per spese vive, oltre a oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 5.000,00, euro 958,89 per spese vive, spese generali del 15 per cento pari a euro 750,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 230,00, IVA del 22 per cento pari a euro 1.315,60, e ammonta quindi a complessivi euro 8.254,49.

3. La spesa di euro 8.254,49 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 15.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 97/2016

1. Con sentenza n. 97/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano e l'ACP - Agenzia Provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture a rifondere alla ricorrente Babel Società Cooperativa sociale le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.000,00, spese generali del 15 per cento pari a euro 450,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 138,00, IVA del 22 per cento pari a euro 789,36, oltre al contributo unificato di euro 4.000,00, e ammonta quindi a complessivi euro 8.377,36.

3. La spesa di euro 8.377,36 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 16.

Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 337/2016

1. Con sentenza n. 337/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor dott. Stefano Grande le spese di lite, liquidate nel procedimento sub R.G. n. 2821/2013 in complessivi euro 5.010,50 e euro 458,00 per anticipazioni, oltre oneri accessori di legge e le spese di lite, liquidate nel procedimento sub R.G. n. 440/2015 in complessivi euro 2.767,00 e euro 168,00 per anticipazioni, oltre a oneri accessori di legge.

2. Tale debito si compone per il procedimento sub R.G. n. 2821/2013 di spese legali pari a euro 5.010,50, euro 458,00 per spese vive, spese generali del 15 per cento pari a euro 751,58, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 230,48, IVA del 22 per cento pari a euro 1.318,36, e ammonta quindi a complessivi euro 7.310,92 e procedimento sub R.G. n. 440/2015 di spese legali pari a euro 2.767,00, euro 168,00 per spese vive, spese generali del 15 per cento pari a euro 415,05, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a euro 127,28, IVA del 22 per cento pari a euro 728,05, e ammonta quindi a complessivi euro 4.037,39.

3. La spesa di euro 11.348,31 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.

Art. 17.

Legittimità

1. I debiti fuori bilancio di cui ai precedenti articoli sono riconosciuti legittimi.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00338



LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 13.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018.

(Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2016 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
2-101	+481.803,81
3-500	+141.295,04
4-500	+42.598.646,00

Anno 2017 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
2-101	+274.350,00


Anno 2018 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
2-101	+274.350,00

2. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2016 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	+267.130,00
1-3-2	+150.000,00
1-6-2	+1.135.000,00
1-8-1	-1.548.612,29
1-8-2	+1.345.467,65
1-10-1	+45.000,00
4-2-1	+141.800,00
4-3-2	+620.000,00
4-7-1	-620.000,00
5-1-2	-80.000,00
5-2-1	-137.450,00
5-2-2	+217.450,00
7-1-2	+1.500.000,00
9-1-2	-300.000,00
9-2-1	+40.000,00
9-4-2	-1.450.000,00
9-5-1	-50.000,00
9-5-2	+50.000,00
9-8-1	+300.000,00
10-2-1	-2.544.800,00
10-5-1	+195.000,00
10-5-2	+2.194.300,00
11-1-1	+400.000,00
11-1-2	-400.000,00
12-1-1	-45.000,00
12-2-1	+15.000,00
12-2-2	-25.920,00
12-4-2	+25.920,00
12-8-1	-15.000,00
13-1-1	+72.873,81
14-1-1	+10.743.000,00
14-1-2	+13.257.000,00
14-2-1	+4.500.000,00
14-2-2	+5.000.000,00
14-3-1	+200.000,00
14-3-2	+6.854.146,00
15-2-1	-176.000,00
15-2-2	+176.000,00



16-1-2	-40.000,00
18-1-1	-39.800.000,00
18-1-2	+39.800.000,00
20-1-1	+1.209.439,68

Anno 2017 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	+274.350,00
1-8-1	-2.630.131,28
1-8-2	+2.630.131,28
4-4-1	-68.000,00
4-4-2	+68.000,00
10-2-1	-7.175.138,00
10-5-2	+7.175.138,00
11-1-2	-2.000,00
18-1-1	-39.800.000,00
18-1-2	+39.800.000,00
20-1-1	+2.000,00

Anno 2018 - competenza

Missione - programma - titolo	Importo
1-2-1	+274.350,00
1-8-1	-31.679,44
1-8-2	+31.679,44
4-3-2	+1.450.000,00
4-4-1	-100.000,00
4-4-2	+211.000,00
4-7-1	-1.450.000,00
10-2-1	-7.500.000,00
10-5-2	+7.500.000,00
11-1-2	-3.000,00
14-3-2	-111.000,00
18-1-1	-39.800.000,00
18-1-2	+39.800.000,00
20-1-1	+3.000,00

Art. 2.

Allegato

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

Art. 3.

Modifiche agli allegati al bilancio previsione

1. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, l'allegato relativo al prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 5) viene sostituito con l'annesso allegato B.

2. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, viene aggiunto il seguente punto (allegato C della presente legge):

«15. Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14)».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

(Omissis).

16R00339

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2016, n. 0136/Pres.

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 luglio 2016, n. 29)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;



Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Richiamato il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 9285 del 15 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di cooperazione Interreg V - A Italia Slovenia 2014-2020;

Vista la deliberazione n. 24 del 15 gennaio 2016 con la quale la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione n. 9285 del 15 dicembre 2015 e con la quale è stato adottato in via definitiva il Programma di cooperazione Interreg V - A Italia Slovenia 2014-2020;

Visto l'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) che prevede che le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 siano disciplinate con regolamento regionale;

Ritenuto di adottare le disposizioni attuative del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V - A Italia Slovenia 2014-2020, al fine di dare avvio a tutte le attività previste dal programma;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2458 dell'11 dicembre 2015 da cui risulta istituita presso la direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, tra le altre, la posizione organizzativa «Coordinamento delle attività inerenti al P.O. Italia-Slovenia 2007-2013 e 2014-2020 e del PIC Interreg III A Italia/Slovenia 2000-2006 e svolgimento ruolo e funzioni in qualità di Autorità di gestione» incardinata presso il servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2016 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016)» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Trieste, 6 luglio 2016

SERRACCHIANI

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

(*Omissis*).

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.
Finalità


1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015)9285 del 15 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) *Autorità di gestione*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia-Slovenia 2014-2020 (di seguito denominato Programma) secondo quanto stabilito dall'art. 23 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea) e dall'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);

b) *Autorità di certificazione*: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'art. 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013;



c) Comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che svolge le funzioni previste dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013 e, in particolare, accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma e seleziona le operazioni da ammettere a finanziamento; al Comitato di sorveglianza partecipa la Regione Friuli-Venezia Giulia;

d) Beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, che partecipa ad un progetto approvato in qualità di beneficiario principale/capofila/Lead Partner o di beneficiario Partner o di beneficiario unico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, comma 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) Organismo intermedio: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità e la supervisione dell'Autorità di gestione, di certificazione, o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'art. 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Art. 3.

Compiti del Comitato di sorveglianza

1. Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 1299/2013, il Comitato di sorveglianza approva i documenti relativi all'attuazione del Programma, ed in particolare:

a) esamina e approva la metodologia ed i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni e approva ogni eventuale revisione di tali criteri in base alle necessità della programmazione;

b) esamina e approva il piano di valutazione del Programma e qualsiasi sua eventuale modifica;

c) esamina e approva la strategia di comunicazione del Programma e le eventuali modifiche alla stessa;

d) approva il budget e le linee guida di assistenza tecnica e le eventuali modifiche al budget;

e) esamina e approva l'implementazione del report annuale e finale;

f) approva i bandi, gli application package e tutti i documenti necessari per l'attuazione del Programma e dei progetti (linee guida, manuali, modelli, rapporti);

g) ai sensi dell'art. 12 del regolamento CE n. 1299/2013, seleziona le operazioni che saranno finanziate dal Programma;

h) esamina e approva qualsiasi proposta formulata dall'Autorità di gestione per qualsiasi modifica al Programma.

Art. 4.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 34/2015, con riferimento alla partecipazione dell'Amministrazione regionale in qualità di beneficiario, autorizza, su proposta dell'assessore competente, la partecipazione ai bandi in qualità di beneficiario principale/capofila/Lead Partner e alle proposte progettuali in qualità di beneficiario partner da presentare a valere sui bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera f).

2. Con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento a cui partecipa la Regione, la Giunta regionale può riservare le risorse di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 34/2015.

Art. 5.

Contratto di finanziamento

1. Sulla base della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), l'Autorità di gestione stipula con il beneficiario principale/capofila/Lead Partner o con il beneficiario unico il contratto di finanziamento sulla base del quale è concesso il contributo nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, in conformità alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015.

Art. 6.

Organismo intermedio

1. In conformità alla decisione della Commissione europea C(2015) 9285 del 15 dicembre 2015, l'Organismo intermedio è direttamente responsabile dell'attuazione e gestione della parte di Programma affidatagli dalla convenzione prevista dall'art. 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Nella convenzione, di cui al comma 1, sono regolamentati i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

Art. 7.

Pubblicità

1. Gli avvisi per la selezione dei progetti e l'esito della selezione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'Autorità di gestione dà adeguata pubblicità alle attività relative al Programma, mediante pubblicazione anche attraverso il sito web della Regione e il sito web del programma www.ita-slo.eu, nonché attraverso altre forme di comunicazione multimediale.

Art. 8.

Irregolarità e recuperi

1. In conformità all'art. 27 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1299/2013, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale/capofila/Lead Partner o dal beneficiario unico vengono rimborsati dallo Stato membro o dal Paese terzo, nel cui territorio ha sede il beneficiario, all'Autorità di gestione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2016, n. 0137/Pres.

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e il relativo decreto attuativo del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);



Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») e, in particolare, l'art. 16 il quale prevede che:

l'amministrazione regionale sia autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;

con apposito regolamento regionale sono definite le modalità e i criteri con i quali i Comuni provvedono alla concessione dei contributi in questione;

Visto il relativo regolamento di attuazione di cui al proprio decreto 23 ottobre 2012, n. 0217/Pres.;

Dato atto che, al fine di rimediare ad alcune lacune e criticità di tale regolamento e di armonizzarne il testo a recenti normative nazionali e regionali, è stata adottata la deliberazione n. 576 del 8 aprile 2016, con la quale è stato approvato in via preliminare il testo sostitutivo del «regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni» ed è stato avviato l'*iter* per l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 17 giugno 2016;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:

a) gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1, la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i non udenti.

Art. 3.

Beneficiari


1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica, aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 60.000.

2. La situazione di disabilità di cui al comma 1 è comprovata da:

a) una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile operante presso le Aziende sanitarie o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;

b) un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di invalidità di cui alla lettera a), non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà di deambulazione o mobilità che derivano dalla menomazione accertata.

3. I soggetti ricoverati in strutture sanitarie per eventi ad esito invalidante permanente che per rientrare a domicilio hanno bisogno di adeguamenti all'abitazione di residenza per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, possono presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità civile alla Commissione medica competente. La certificazione relativa all'effettivo riconoscimento dello stato di invalidità deve essere consegnata al Comune competente precedentemente alla concessione del contributo.



Art. 4.

Oggetto degli interventi

1. Sono ammissibili a contributo, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati), gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio, nonché l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.

2. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

3. È esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge n. 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989.

4. Non sono finanziabili gli interventi già oggetto di contributo ai sensi di precedenti normative o del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5. A fronte di particolari esigenze della persona con disabilità non soddisfatte dai minimi dimensionali previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, possono essere ammesse anche spese riguardanti interventi non compresi dal succitato decreto. Tali esigenze dovranno essere esplicitamente dimostrate e dichiarate in fase di presentazione della domanda.

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi da realizzare dopo la presentazione della domanda di contributo:

a) Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:

- 1) realizzazione di rampa inclinata;
- 2) installazione di servo scala;
- 3) installazione di piattaforma elevatrice;
- 4) installazione di ascensore;
- 5) installazione di corrimani;

b) Interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:

- 1) servo scala;
- 2) piattaforma elevatrice;
- 3) ascensore;

c) ampliamento di porte;

d) realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani;

e) installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte o cancelli o finestre o tapparelle;

f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;

g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnicoedilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui

si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:

- 1) ingresso;
- 2) soggiorno o cucina;
- 3) servizio igienico;
- 4) camera da letto;

h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi;

i) opere inerenti l'impianto elettrico, termico e idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche;

j) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico e termico dell'unità immobiliare.

2. Sono inoltre ammissibili a contributo:

a) l'Imposta sul valore aggiunto;

b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato;

c) le spese relative all'acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente.

3. Se l'intervento di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di un ascensore condominiale è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

4. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di € 50.000,00.

5. Al di fuori delle previsioni di cui al comma 1, non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all'acquisto e all'installazione di condizionatori, deumidificatori, impianti di riscaldamento, impianti di allarme o di videosorveglianza.

Art. 6.

Presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati all'art. 3 o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato A al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa preventivata, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato B al presente regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l'allegato C al presente regolamento, nella quale si dichiara:

1) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità;



2) di non avere/avere, ottenuto o richiesto, altri contributi pubblici o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo;

3) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servo scala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;

4) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;

5) che le opere non sono state ancora eseguite ovvero che le attrezzature non sono state ancora acquistate o installate;

6) di essere in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'art. 3;

c) copia della certificazione di invalidità, eventualmente corredata dal certificato medico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) oppure copia della certificazione sostitutiva di cui all'art. 3, comma 3;

d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;

e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;

f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale.

4. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata un'unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa di cui al comma 3, lettera a).

5. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria verificando la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e la congruità della spesa rispetto alle opere da realizzare.

2. In caso di necessità il Comune verifica in loco la presenza delle barriere architettoniche e richiede, una sola volta, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.

3. I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto di richiesta dopo la presentazione della domanda senza necessariamente attendere il completamento dell'istruttoria da parte del Comune. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi ovvero per la presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 4 o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati all'art. 5.

4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunica per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unioni territoriali intercomunali (UTI), costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), inviano alla Direzione regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito Direzione centrale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), un elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili, predisposto secondo l'allegato D al presente regolamento.

Art. 8.

Formazione della graduatoria regionale

1. La direzione centrale, entro il 20 maggio di ogni anno, provvede a formare una graduatoria generale delle domande trasmesse dalle UTI.

2. La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, calcolati applicando i seguenti criteri:

a) classe di invalidità:

attribuzione di un punteggio da un minimo di 20 a un massimo di 80 punti su 100 (80/100) alle domande di contributo che riguardano interventi da realizzare da parte dei soggetti individuati secondo le classi di invalidità suddivise per fasce di gravità di cui all'allegato E;

b) ISEE in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'art. 3;

1) attribuzione di 20 punti su 100 (20/100) a fronte di un ISEE fino a € 7.500,00;

2) attribuzione di 15 punti su 100 (15/100) a fronte di un ISEE da € 7.501,00 a € 15.000,00;

3) attribuzione di 10 punti su 100 (10/100) a fronte di un ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00;

4) attribuzione di 5 punti su 100 (5/100) a fronte di un ISEE da € 25.001,00 a € 35.000,00;

5) attribuzione di 0 punti su 100 (0/100) a fronte di un ISEE da € 35.001,00 a € 60.000,00;

3. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, che non avessero ancora ottenuto l'effettivo riconoscimento dell'invalidità entro il termine di invio delle domande alla direzione centrale, come definito all'articolo 7, comma 5, viene attribuito il punteggio minimo indicato al comma 2, lettera a).

4. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

6. La graduatoria, approvata con decreto del direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

Art. 9.

Intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dall'art. 1, sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:

a) per importi preventivati fino a € 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;

b) per importi preventivati da € 5.001,00 a € 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i € 5.000;

c) per importi preventivati da € 10.001,00 a € 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i € 10.000;



d) per importi preventivati da € 20.001,00 a € 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i € 20.000.

2. L'importo del contributo concesso non può superare la somma di €10.000,00, sia nel caso di presentazione di un'unica domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 10.

Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi alle UTI

1. Entro il 30 maggio di ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili, la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi alle UTI, secondo l'ordine di graduatoria dandone comunicazione alle UTI assegnatarie.

2. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite dalle UTI nell'elenco di cui all'art. 7, comma 5 previa verifica della permanenza dei presupposti del diritto al contributo e della congruità dell'ammontare della spesa indicata al momento della presentazione della domanda. Se la spesa non è ritenuta congrua il richiedente può aggiornare l'importo della spesa inizialmente indicata con la presentazione di un nuovo preventivo di spesa. Tali domande devono, in ogni caso, essere corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità nel limite della soglia di cui all'art. 3, comma 1 e possono essere integrate da nuova documentazione attestante l'aggravamento dello stato di invalidità.

3. Ai fini della rendicontazione dei contributi, le UTI, presentando, entro il termine stabilito con il provvedimento di erogazione, la documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 con l'elenco analitico dei contributi erogati redatto secondo l'allegato F al presente regolamento.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta su motivata richiesta da parte delle UTI.

5. Nell'elenco dei contributi erogati dalle UTI di cui al comma 3 sono indicati anche i contributi revocati e rideterminati nei casi previsti dall'art. 12, con l'indicazione della relativa motivazione. I contributi non erogati devono essere restituiti entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3, ovvero dal nuovo termine concesso in caso di richiesta di proroga di cui al comma 4.

Art. 11.

Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione di cui all'art. 10, comma 1, le UTI provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla comunicazione delle modalità di presentazione della documentazione di cui all'art. 13 per l'erogazione degli stessi.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 13, i Comuni accertano la regolare esecuzione delle opere, l'ammissibilità della spesa sostenuta, la residenza anagrafica del beneficiario nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, ove non riscontrino irregolarità, provvedono all'erogazione dei contributi.

3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.

4. Nel caso in cui parte della documentazione comprovante la spesa sia stata emessa successivamente alla data del decesso, affinché questa possa essere ritenuta ammissibile, deve essere presentata una dichiarazione della ditta che ha eseguito gli interventi, in cui sia attestato

che tale documentazione si riferisce a lavori eseguiti prima del decesso del beneficiario. In mancanza, potrà essere presa in considerazione solo la documentazione emessa anteriormente al decesso.

5. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il Comune deve poter accertare la regolare esecuzione delle opere, come previsto dal comma 2. In caso contrario la UTI cui il Comune aderisce procede alla revoca del contributo concesso.

6. In caso di accoglienza in un servizio residenziale assistenziale del beneficiario, il contributo può essere erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura. Similmente, il contributo può essere erogato in caso di cambio di residenza del beneficiario, se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore a quella del trasferimento di residenza.

Art. 12.

Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. La UTI procede alla revoca dei contributi concessi se il soggetto beneficiario:

a) non è più residente nell'edificio oggetto di domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 6;

b) non ha provveduto ad acquisire, entro dieci mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la residenza nell'edificio nel quale, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha dichiarato di voler portare la propria residenza;

c) ha realizzato interventi diversi da quelli indicati nella domanda di contributo;

d) ha percepito o richiesto altri contributi o benefici fiscali pari o superiori alla spesa sostenuta.

2. La UTI procede alla rideterminazione del contributo secondo gli importi stabiliti dall'art. 9, e per l'importo di spesa rimasto a carico del beneficiario se:

a) la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella preventivata e indicata nella domanda di contributo;

b) il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda, ha ricevuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali che riducono l'importo di spesa rimasto a suo carico.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari

1. Entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, i beneficiari o gli altri soggetti indicati all'art. 6, comma 1, presentano al Comune la seguente documentazione:

a) fotocopia non autenticata delle fatture, intestate al beneficiario o agli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, regolarmente quietanzate e annullate in originale da parte del Comune competente mediante apposizione della dicitura «documento utilizzato ai fini del rendiconto del contributo regionale concesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 41/96»;

b) dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali delle fatture;


c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta secondo l'allegato G al presente regolamento, nella quale si dichiara:

1) che il beneficiario è residente (o lo era secondo quanto previsto all'art. 11, comma 6) nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento se all'atto della richiesta non era residente;

2) che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono o sono analoghi a quelli previsti nella domanda di contributo;

3) di non aver ottenuto, né richiesto successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ovvero di aver ricevuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali indicandone l'importo.

2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a titolo di acconto sui lavori o sulle forniture solo se effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo.



3. Se gli interventi interessano parti comuni di un edificio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2017.

2. Alle domande presentate fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2012, n. 217 (Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni), ferme restando le attribuzioni delle UTI ai sensi della normativa regionale vigente.

3. Alle domande non finanziate per insufficienza di fondi nell'esercizio finanziario 2017 si applicheranno le disposizioni normative di cui al presente regolamento, per cui rimarranno valide per gli anni successivi solo se dovessero mantenere i presupposti del diritto al contributo dopo la verifica di cui all'art. 10, comma 2.

4. Nelle more dell'avvio dell'operatività delle UTI le attività di loro competenza sono svolte direttamente dai Comuni.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2012, n. 217 è abrogato.

(*Omissis*).

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.

Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 20, come modificato dall'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che prevede che «per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014; in ogni caso il compenso, da corrisponderci annualmente, non può essere liquidato, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del medesimo decreto-legge, in misura superiore al trattamento economico complessivo annuo di ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2016, n. 1014, con cui è stato approvato il testo del «regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20»;

Atteso che, a seguito della manifestata volontà delle organizzazioni sindacali CGIL, UIL e CISAL di ritirare la firma già apposta in data 30 maggio 2016 a causa di possibili problemi interpretativi in merito al contenuto del punto 1 degli accordi, le organizzazioni sindacali sono state riconvocate per il giorno 20 giugno 2016 al fine di procedere ad una disamina comune degli aspetti oggetto di diversa interpretazione;

Visto il verbale della riunione del giorno 20 giugno 2016 tra l'Amministrazione regionale, le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria dal quale emerge una volontà comune di procedere all'approvazione del regolamento *de quo*, di acquisire un motivato avviso da parte della Corte dei conti in merito alla retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del limite dello speciale compenso e di procedere ad eventuali conguagli ad avvenuta acquisizione del motivato avviso;

Ritenuto, peraltro, che l'Amministrazione regionale abbia correttamente adempiuto agli obblighi procedurali relativi all'*iter* approvativo del regolamento;

Tenuto altresì conto del fatto che si rende assolutamente necessario procedere all'approvazione del regolamento in argomento per le motivazioni già espresse nell'ambito della citata deliberazione n. 1014/2016;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di corresponsione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, all'avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati nei casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato nell'anno solare precedente la liquidazione.

2. Il compenso, da corrisponderci annualmente, non può essere liquidato in misura superiore al trattamento economico complessivamente percepito nell'anno di riferimento da ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

3. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'art. 20, comma 3-bis della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Il compenso di cui all'art. 1 è dovuto per le liti definite in senso favorevole per effetto di sentenza passata in giudicato ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione, purché il provvedimento o il titolo che definisce la lite comprenda anche l'addebito a carico della controparte delle spese di lite, fatto salvo quanto disposto all'art. 4.

Art. 3.

Spese liquidate dall'organo giudiziario

1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la controparte al pagamento delle spese legali a favore della Regione o dell'Ente rappresentato, lo speciale compenso viene determinato in misura equivalente alla somma liquidata in sentenza, ridotta degli importi qualificati come spese od anticipazioni e delle spese generali ove riscosse.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato istante dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.

3. La corresponsione del compenso avviene solamente successivamente all'avvenuto versamento delle somme a favore della Regione o dell'ente rappresentato in esecuzione del provvedimento. Di tale versamento deve dare prova l'avvocato istante mediante idonea documentazione.

Art. 4.

Compensazione delle spese

1. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, alla determinazione del compenso professionale si provvede in base ai parametri stabiliti dal Ministro della giustizia con decreto del 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50%.

2. I compensi professionali liquidati in base al presente articolo non possono superare complessivamente lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale nell'anno 2013.

Art. 5.

Perenzione, cessata materia del contendere e decisione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rinuncia

1. Le cause concluse con provvedimenti che dichiarano la perenzione, la cessata materia del contendere, la rinuncia alla domanda o agli atti del giudizio, la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l'estinzione del processo, si considerano favorevoli alla Regione qualora vi sia stato espletamento di attività difensionale dell'avvocato incaricato e sempre che a tali pronunce non sia sottesa una soccombenza virtuale ovvero una modifica del quadro normativo di riferimento.

Art. 6.

Cause omogenee

1. Qualora l'avvocato assista la Regione o gli enti patrocinati in cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate, in numero superiore a cinque, lo speciale compenso in caso di esito favorevole con compensazione delle spese di lite è dovuto, per ogni causa ulteriore alla prima, con esclusione del valore previsto per la fase di studio.

Art. 7.

Disposizioni procedurali

1. Alla liquidazione del compenso provvede l'Avvocatura della Regione trasmettendo alla Direzione generale le richieste di pagamento presentate da ciascun avvocato munite di un visto di conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento tenendo anche conto di quanto previsto dal successivo art. 10.

2. Nelle richieste di pagamento dovrà essere indicato l'organo giudiziario avanti il quale è stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico difensionale, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla Amministrazione rappresentata, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento della controparte, le dichiarazioni sulle spese sostenute dalla Amministrazione nei casi previsti dal presente regolamento.

3. L'Amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi.

4. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.

Art. 8.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Per quanto previsto dall'art. 12, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai compensi professionali erogati dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2014.



2. In sede di prima applicazione si procede alla liquidazione del compenso professionale al netto di quanto già erogato nell'anno 2015 in base alla precedente stesura del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.

3. Nei casi di liquidazione del compenso per le liti definite in senso favorevole con compensazione integrale delle spese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, si provvede in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Art. 9.
Criteria di assegnazione

1. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi è effettuata dall'avvocato della Regione secondo principi di parità di trattamento e di equa ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale, nel rispetto delle norme di deontologia forense.

Art. 10.
Rendimento individuale

1. Ai fini della liquidazione del compenso nell'ipotesi di cui all'art. 4 si terrà conto del rendimento individuale di ciascun avvocato, secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo, con riferimento a:

puntualità nell'espletamento degli adempimenti processuali in riguardo alla osservanza dei termini processuali che abbiano comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione o l'ente rappresentato;

ingiustificata assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che

abbiano comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione o l'ente rappresentato.

2. A tal fine, l'avvocato della Regione, sentito l'interessato, stabilirà una riduzione del compenso spettante nella misura del 5% per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00444

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39.

Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 29 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2016, n. 23;

Considerato quanto segue:

1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;

2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l'art. 14 della legge 157/1992 il quale prevede che le regioni, «con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali»;

3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla legge 157/2012, nonché assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more della nuova definizione territoriale degli ATC a livello sub provinciale da emanarsi al fine di ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016;

4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Ambiti territoriali di caccia.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 3/1994

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 6 ter.».



2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 3/1994 è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.

2. Al fine di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica, in conformità al principio costituzionale del buon andamento e al principio di continuità dell'azione amministrativa, fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), continuano a svolgere le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge regionale 3/1994 per l'ambito territoriale definito ai sensi della legge regionale 88/2014.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 giugno 2016.

(*Omissis*).

16R00367

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40.

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disciplina transitoria in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 29 giugno 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alla legge regionale n. 79/2012 e alla legge regionale n. 80/2015);

Considerato quanto segue:

1. Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione da parte dell'assemblea consortile del bilancio di esercizio (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento), si rende necessario modificare la legge regionale n. 79/2012, con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vi-



gente anteriormente alla modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 79/2012 effettuata ai sensi della legge regionale n. 16/2016.

2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana.

3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle modificazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio corrispondente.

4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora in vigore la modifica disposta con l'art. 26 della legge regionale n. 16/2016, modificare la delimitazione di un consorzio di bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia Tedalda e Sestino, resta ferma l'esigenza che siano inseriti nel comprensorio dell'Alto Valdarno, dando seguito a quanto già previsto dall'art. 34-*bis* della legge regionale n. 79/2012.

5. In considerazione del termine di approvazione del bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Comprensori di bonifica. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 79/2012

1. L'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all'allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L'allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.»

Art. 2.

Modificazioni dei comprensori. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 79/2012

1. L'art. 6 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Modificazioni dei comprensori

1. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l'allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.»

Art. 3.

Consorzi di bonifica. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 79/2012

1. L'art. 7 della legge regionale n. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.



4. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.».

Art. 4.

Funzioni dell'assemblea consortile. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 79/2012

1. All'art. 15, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 79/2012 le parole «all'adozione e» sono soppresse.

Art. 5.

Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell'articolo 38-sexies nella legge regionale n. 79/2012

1. Dopo l'art. 38-quinquies della legge regionale n. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 38-sexies.

Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.».

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 79/2012

1. L'allegato A di cui all'art. 5 della legge regionale n. 79/2012, è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 7.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 16/2016

1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alla legge regionale n. 79/2012 e alla legge regionale n. 80/2015) è soppreso.

Art. 8.

Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale n. 16/2016

1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/2016 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 giugno 2016.

(*Omissis*).

16R00368

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41.

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 giugno 2016, n. 25*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 17, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;



Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto che il Consiglio delle autonomie locali, considerata l'urgenza di approvazione della presente legge, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere;

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione consiliare espresso nella seduta del 15 giugno 2016;

Considerato quanto segue:

1) la legge regionale n. 22/2015 ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;

2) per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la legge regionale n. 22/2015 detta all'art. 10-bis, una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il subentro della regione nelle quote della società eventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'art. 10, comma 14, della legge medesima. Si rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine ivi previsto di sei mesi per completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e per la messa in rete dei catasti provinciali;

3) poiché la presente legge è prevalentemente rivolta a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 1.

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. Modifiche all'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 10-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13».

2. Al comma 3 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «decorre dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5»;

b) al terzo periodo, le parole «1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 maggio 2016» sono soppresse;

d) al quinto periodo, le parole: «Fino al 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del trasferimento».

3. Al comma 4 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

b) alla lettera b), le parole: «, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016,» sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

e) «siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale».

4. Il comma 5 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015 è sostituito dal seguente:

«5. Con una o più deliberazioni della giunta regionale, da adottare entro il 31 ottobre 2016, la regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato.».

5. Al comma 6 dell'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2015, le parole: «1° luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017».



Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale abbia adottato la deliberazione di cui all'art. 10-bis, comma 5, della legge regionale n. 22/2015, come risultante dal testo in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta fermo il termine del 1° luglio 2016 quale decorrenza del subentro della regione nelle quote di partecipazione e quale termine di efficacia del trasferimento alla regione della funzione di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 giugno 2016.

(*Omissis*).

16R00369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2016, n. 42/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27, Parte Prima, del 13 luglio 2016*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 18 febbraio 2016;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento dell'8 marzo 2016, n. 169;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 aprile 2016;

Visto l'ulteriore parere di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 596;

Considerato quanto segue:

1. È necessario disciplinare nel dettaglio i requisiti che la legge regionale 21/2015, all'art. 12, demanda al regolamento attuativo, ossia i requisiti gestionali, igienico-sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonché le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone.

2. Conformemente a quanto dispone la legge regionale 21/2015, il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

3. Viene sostanzialmente confermato l'impianto del regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 «Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie»). Tuttavia, vengono previsti, a tutela della sicurezza degli utenti, speciali requisiti dimensionali per strutture che hanno una capienza limitata.



4. Le strutture disciplinate dal presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), a cui si fa quindi un rinvio nell'articolo relativo al titolo abilitativo all'apertura della struttura stessa.

5. Occorre procedere all'abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 7/R/2007, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, come stabilito dall'art. 21 della legge regionale 21/2015.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) si applica ai locali presso cui si svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2015, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) palestra: locale ove si svolgono le attività ludico-motorio-ricreative;

b) utenti: complesso di persone formato da istruttori, addetti e praticanti l'attività ludico-motorio-ricreativa;

c) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività ludico-motorio-ricreative;

d) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d'uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;

e) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l'ambiente più grande e l'ambiente più piccolo;

f) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d'uso.

Art. 3.

Determinazione della capienza delle palestre

1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati.

2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altresì i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento con riferimento a:

a) superficie degli spogliatoi;

b) dotazione dei servizi igienico-sanitari;

c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;

d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attività ludico-motorio-ricreativa.

3. La capienza di ciascuna palestra è determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.

4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 15, ed è esposta all'ingresso della palestra.

Art. 4.

Ubicazione

1. L'ubicazione delle palestre è stabilita nel rispetto dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi).

2. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 gli utenti sono considerati come spettatori.

Art. 5.

Sistema delle vie d'uscita

1. Le palestre con capienza fino a dieci utenti sono realizzate con almeno una via di uscita la cui larghezza non risulti inferiore a 80 centimetri.

2. Le palestre con capienza da undici a cinquanta utenti sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.



3. Le palestre con capienza fino a cinquanta utenti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano adeguarsi alla disposizione di cui al comma 2 per effetto di vincoli disposti ai sensi dell'art. 10, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», sono esonerate dall'obbligo di adeguamento, a condizione che la larghezza dell'uscita non risulti inferiore a 80 centimetri: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a venti utenti.

4. Le palestre con capienza superiore a cinquanta utenti sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.

5. Le porte si aprono nel senso dell'esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.

Art. 6.

Accessi

1. Gli spazi di attività non hanno accessi diretti dall'esterno o dagli spogliatoi, escluse le palestre di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 7.

Spogliatoi per i praticanti l'attività ludico-motoria e relativi servizi di supporto

1. Ogni palestra è dotata di spogliatoi distinti per sesso.

2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non può essere inferiore alle seguenti misure:

a) fino a dieci utenti: 1,60 metri quadrati per persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati, per ciascun spogliatoio;

b) da undici a trenta utenti: 1,20 metri quadrati per persona;

c) da trentuno a cinquanta utenti: 1 metro quadrato per persona;

d) da cinquantuno a ottanta utenti: 80 centimetri quadrati per persona;

e) da ottantuno a centoventi utenti: 50 centimetri quadrati per persona;

f) oltre centoventi utenti: 40 centimetri quadrati per persona.

3. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w.c., e un lavabo. Sono altresì forniti almeno di un posto doccia con superficie minima di 1 metro quadrato e 28 centimetri ogni dieci utenti.

4. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a cinquanta utenti. In tal caso il limite di compensabilità è pari a 1,5.

5. Nelle palestre con capienza superiore a dieci utenti non è ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.

6. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, è ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,40 metri quadrati.

7. Qualora sia prevista la presenza, a turno, di utenti dello stesso sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 10 utenti possono essere dotate di un unico spogliatoio. In tal caso gli orari di accesso alla palestra, suddivisi per sesso, sono esposti all'ingresso della struttura.

Art. 8.

Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto

1. Le palestre con capienza fino a venti utenti sono dotate di uno spogliatoio per istruttori e addetti.

2. Le palestre con capienza superiore a venti utenti sono dotate di almeno due spogliatoi, per istruttori e addetti, distinti per sesso.

3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti è pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.

4. Ogni spogliatoio è fornito di dotazioni igieniche, composte da un w.c., da un lavabo e da un posto doccia con superficie minima di 1,28 metri quadrati.


5. La compensabilità tra la superficie degli spogliatoi per istruttori e addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a cinquanta utenti. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.

Art. 9.

Pronto soccorso

1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a cento utenti sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2,5 metri, sufficientemente areato e illuminato, che può essere adibito anche ad altri usi, purché compatibili con l'utilizzo sanitario.

2. Il locale di cui al comma 1, chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dal locale palestra, comunica con l'esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, ed è dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



3. Nelle palestre con capienza fino a cento utenti è garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, e di un armadietto con l'attrezzatura di primo soccorso.

Art. 10.

Requisiti microambientali

1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo.

2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell'aria è effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aerazione naturale.

3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell'umidità relativa.

4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce «palestre».

5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.

6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 5 è previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.

Art. 11.

Requisiti illuminotecnici

1. L'illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 centimetri dal pavimento, non può essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati sono dotati di protezione contro gli urti.

Art. 12.

Barriere architettoniche

1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. Nello spogliatoio per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici è predisposto per utenti diversamente abili. In alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.

Art. 13.

Segnaletica

1. Nelle palestre è installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza o di salute sul luogo di lavoro.

2. La segnaletica di cui al comma 1 consente l'individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio; sono altresì apposti cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.

Art. 14.

Attività promiscue

1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 21/2015 possono essere svolte attività ludico-motorio-ricreative.

Art. 15.

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

1. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 11 della legge regionale 21/2015 deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. Nel caso in cui l'esercente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore.

2. La segnalazione è accompagnata da dichiarazione nella quale vengono attestati:

a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;

c) la capienza calcolata ai sensi dell'art. 3 e la conformità della palestra alle norme del medesimo;

d) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;

e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 16;

f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;

g) la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).



Art. 16.

Requisiti professionali del responsabile tecnico e degli operatori

1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laurea quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie.

2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all'interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:

a) tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;

b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;

c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).

3. All'ingresso della palestra sono esposti:

a) l'elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;

b) una copia della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 15.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l'entrata in vigore del medesimo.

2. L'art. 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 16, comma 5, del d.p.g.r. 7/R/2007.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il regolamento approvato con d.p.g.r. 7/R/2007 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 luglio 2016

ROSSI

16R00401

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-052) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 2 2 4 *

€ 3,00

